

ATTO N. DD 2843

DEL 09/06/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 166

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Modifica di impianto già esistente localizzato in strada Frassino n. 21 ”
Comune: Piobesi Torinese
Proponente: Benassi s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 02/04/2021 la Società Benassi s.r.l. con sede legale in Guarene (CN) – Via Carmagnola n. 10 e Partita IVA n. 00677420044 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto “*Modifica di impianto già esistente localizzato in strada Frassino n. 21*” in Comune di Piobesi Torinese, in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 32 ter “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”;
- 31 “*sito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)*”.

Con nota prot. n. 40016 del 09/04/2021 con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento è ubicata in un'ampia area produttiva del Comune di Piobesi Torinese (N.C.E.U Foglio 18 particella 269) in Strada Frassino n. 21. Il lotto si estende per circa 8.670 mq comprendenti un capannone di 2.000 mq, un blocco uffici di 270 mq ed un piazzale a cielo aperto di 5.700 mq mentre la restante superficie è occupata da area verde.

Nel sito attualmente viene svolta attività di recupero di rifiuti di carta e cartone con trasformazione in materia prima secondaria (R3) ed attività di messa in riserva (R13) di altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ex art 216 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. con il numero 50/2020 del 26/10/2020. I rifiuti vengono gestiti sia nell'area interna del capannone e sia nella porzione esterna pavimentata in conglomerato cementizio (Stoccaggio massimo: 1796 t, movimentazione annua di 33.159 t).

Le attività accessorie alla messa in riserva consistono nella selezione manuale dei rifiuti in ingresso, al fine di rimuovere le frazioni estranee eventualmente presenti nei carichi. Sui rifiuti cartacei e plastici sono previste attività di riduzione volumetrica da svolgersi mediante l'utilizzo di una pressa imballatrice posizionata al di sotto del capannone industriale.

In data 09/03/2021 l'azienda ha richiesto una modifica sostanziale dell'autorizzazione per l'inserimento della tipologia 8.4 (rifiuti tessili) e l'introduzione di un trituratore dedicato al trattamento di questa tipologia di rifiuto.

Stato di progetto

È intenzione dell'impresa procedere in due fasi.

Nella prima fase verrà richiesto un aumento dei quantitativi dei rifiuti di carta e cartone per l'attività di recupero (R3) mantenendo l'iscrizione semplificata ex art 216; in questa fase la quantità stoccata nell'impianto rimarrà invariata mentre la movimentazione annua dei rifiuti passerà da 34.159 t/a a 71.160 t/a (considerando anche i quantitativi richiesti per la tipologia 8.4) con conseguente variazione in classe 2 dell'iscrizione al Registro Provinciale.

Nella seconda fase verrà richiesto il rilascio dell'autorizzazione unica ex. art 208 per la gestione di operazioni e tipologie di rifiuti non ricompresi nell'allegato I del DM 5/2/1998 e s.m.i. integrando tutti i rifiuti già autorizzati in procedura semplificata e svolgendo su alcune tipologie di rifiuti attività R12 (*Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*) e D15 (*Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*) limitatamente alle partite di rifiuti non recuperabili. In questa fase è previsto un quantitativo massimo in stoccaggio di 2.375 t ed una movimentazione annua di 92.200 t/anno.

Al fine di ottimizzare la gestione logistica dei flussi dei rifiuti gestiti la ditta intende utilizzare all'interno del capannone una pressa esistente, ma oggi non funzionante, dedicata alla gestione dei materiali diversi da quelli cartacei (es. tessili, plastici, etc) e posizionando sul piazzale esterno un trituratore carrabile.

L'impresa ha inoltre intenzione di installare un impianto di preselezione, con vaglio stellare, per selezionare alcune tipologie di rifiuti indesiderate all'interno del flusso di rifiuti in ingresso alla linea di selezione del materiale al fine di ridurre in modo significativo i quantitativi di rifiuti impropri in ingresso alla selezione manuale.

Non si rendono necessarie opere edili. Tutte le modifiche introdotte sono a livello gestionale e/o di installazione/riattivazione di impianti e macchinari.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

L'area oggetto dell'intervento risulta compresa nelle aree di PRGC destinate ad impianti produttivi ed in particolare aree di riordino e completamento infrastrutturale, che comprendono insediamenti industriali o artigianali di produzione.

La maggior parte dell'impianto rientra in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica mentre una ristretta porzione del sito, lungo il perimetro sud dell'impianto, rientra in Classe IIIA mentre la cabina Enel posta lungo il perimetro meridionale del sito ed una esigua porzione del capannone ricadono in classe IIIB3.

Una porzione del sito ricade all'interno della fascia di rispetto del Rio Frassino che scorre a sud dello stabilimento ed in parte in fascia di rispetto stradale.

In tali aree non sono previste attività di nuova edificazione, in quanto verranno utilizzate le strutture già esistenti (area ricevimento e uffici, capannone industriale, rete di raccolta e trattamento acque meteoriche, piazzale pavimentato) e non verranno svolte attività di gestione rifiuti.

Vincoli

L'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

2. dal punto di vista progettuale e ambientale

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area prettamente produttiva.

Le informazioni fornite hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dall'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa.

Scarichi e Gestione acque meteoriche

Le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Risulta approvato approvato da parte di SMAT con provvedimento n. 7409 del 10/02/2009, volturato alla società proponente con atto n. 61915 del 06/10/2020, il “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

SMAT s.p.a. con nota prot. n. del ha comunicato che “Considerato che dall’esame della documentazione risulta che l’aggiornamento al PPG verrà presentato in istanza per il rilascio dell’autorizzazione ex. art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che dall’insediamento non si originano scarichi di acque reflue industriali, con la presente si comunica che nulla osta alla conclusione del procedimento in oggetto”.

Emissioni in atmosfera

L’Ufficio Emissioni della Direzione Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera con nota prot. n. 48283 del 03/05/2021 ha evidenziato i seguenti aspetti di cui occorrerà rendere conto nell’ambito del successivo iter autorizzativo dell’impianto:

“L’Impresa in oggetto ha dichiarato che “Le attività di deposito, cernita e le operazioni accessorie effettuate nel sito di Piobesi Torinese non presenteranno punti di emissioni in atmosfera, di cui alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 di tipo captabile o diffuso” e che “Le attività svolte in impianto non comportano la generazione di emissioni aeriformi tali da richiedere la necessità di adottare ulteriori ricambi d’aria, oltre a quelli normalmente previsti per l’igiene e la sicurezza del personale. Le attività che potranno potenzialmente generare emissioni diffuse (triturazione) saranno effettuate nel rispetto dei criteri tecnico-progettuali atti ad escludere potenziali emissioni quali:

- Mulino di triturazione a bassa velocità
- Triturazione di materiale solido no polverulento”

Tuttavia, per meglio caratterizzare l’impatto sulla matrice atmosferica che potrà derivare dalla realizzazione del progetto in esame, si ritiene necessario un approfondimento sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità operative e gestionali dei macchinari che saranno installati, in particolare:

- il trituratore per i rifiuti tessili che, sulla base della planimetria allegata, sarà installato all’interno del capannone semiaperto (su due lati): illustrare le modalità di funzionamento della macchina, precisando in particolare, quali presidi siano presenti per il contenimento delle polveri generate dall’operazione (filtri, strutture di confinamento, ecc.);
- il trituratore carrabile di tipo Lidner , che sarà installato nel piazzale esterno: precisare la tipologia di materiali che saranno trattati e descrivere le modalità di funzionamento della macchina, ed i presidi adottati per il contenimento delle polveri generate dall’operazione (filtri, strutture di confinamento, ecc.);
- l’impianto di preselezione del materiale tramite getto d’aria in pressione che, sulla base della planimetria allegata, sarà installato all’interno del capannone semiaperto (su due lati): descrivere le modalità di gestione dell’aria in pressione per la separazione dei materiali indesiderati e le misure adottate per contenere la diffusione di polveri derivanti dal macchinario”

Rumore

È stata prodotta una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.

In merito la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’atmosfera della CmTO con nota prot. n. 62114 del



Città metropolitana di Torino

03/06/2021 ha evidenziato che *“In base alla Documentazione Previsionale Impatto Acustico dell’attività in oggetto (datata 22 febbraio 2021) ed a seguito delle analisi svolte da questo servizio, non si riscontrano particolari criticità in merito all’impatto acustico della modifica impiantistica dell’Azienda BENASSI S.r.l., in Strada Frassino n. 21, a Piobesi Torinese (TO)”*.

Viabilità

L’area produttiva di Piobesi Torinese è facilmente raggiungibile attraverso strade provinciali e regionali (SP 142, SP 145 e SR 20) dal sistema tangenziale autostradale torinese senza interferire con la viabilità locale e con centri abitati.

Nonostante il cospicuo incremento del traffico indotto, stimato in modo cautelativo in 100 mezzi/giorno in ingresso ed in uscita ipotizzando il pieno regime alle massime condizioni di esercizio, l’intervento è da ritenersi compatibile risultando la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l’area oggetto dell’intervento, sufficientemente articolata da assorbire il traffico indotto.

Si rileva inoltre che è in fase di studio, nell’ambito di altro procedimento, la realizzazione di una rotatoria per facilitare l’accesso/uscita dei mezzi provenienti dagli stabilimenti sulla complanare della S.P. n° 142 nell’area in oggetto e sarebbe pertanto opportuno che, ad opere ultimate, anche i veicoli provenienti dal sito oggetto dell’istruttoria accedano alla strada provinciale esclusivamente mediante la rotatoria.

Igiene e Sanità pubblica

In merito il Dipartimento di Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL TO 5 con nota prot. n. 22248 del 07/05/2021 ha evidenziato che *“..questo Servizio, per quanto di competenza, non rileva sotto il profilo igienico-sanitario la necessità di sottoporre il progetto a successiva fase di VIA. Si ritiene comunque opportuno che, nella gestione dell’impianto, si applichino costantemente tutte le misure atte a minimizzare l’emissione di odori nel corso delle attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti nonché a contenere le emissioni sonore e lo sviluppo di polveri durante lo svolgimento delle attività. Per quanto occorra, si fa presente che no risultano agli atti di questa Struttura segnalazioni/esposti inerenti al sito di cui trattasi”*.

Prevenzione incendi

Si prende atto che per le nuove attività a progetto, prima dell’inizio delle attività l’azienda provvederà a richiedere ed ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi dell’impianto per le attività di gestione rifiuti a progetto, ai sensi del DPR 151/2011.

Ritenuto che:

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa.

Sono necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale in reazione alle emissioni in atmosfera di cui dovrà essere dato riscontro da parte del proponente in sede autorizzativa al fine del miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento.

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle eventuali prescrizioni e condizioni che verranno individuate in sede autorizzativa a cui il

soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 2. *dal punto di vista progettuale e ambientale al paragrafo "Emissioni in atmosfera"* .

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 02/04/2021 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli successivi. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno eventualmente prescritte in sede autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio delle due fasi di esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto "*Modifica di impianto già esistente localizzato in strada Frassino n. 21*" da realizzarsi in Comune di Piobesi Torinese presentato in data 02/04/2021 dalla Società Benassi s.r.l. con sede legale in Guarene (CN) – Via Carmagnola n. 10 e Partita IVA n. 00677420044 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 09/06/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

